



Sent. n.730/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Signori Magistrati:

dott. Antonio Ciaramella	Presidente
dott. Giuseppe Di Benedetto	Consigliere relatore
dott. Francesco Maffei	Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 77040**
del registro di segreteria promosso dalla Procura
regionale per il Lazio nei confronti di

- X X nato a OMISSIS il OMISSIS, C.F. OMISSIS, ivi
residente, OMISSIS, rappresentato e difeso
dall'Avv. Paolo Bonaiuti, C.F. BNIPLA66B05C745M,
pec paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org n. fax
06.3700620 ed elettivamente domiciliato presso il
suo studio in Roma, via Riccardo Grazioli Lante
16,

Uditi alla pubblica udienza dell'11 luglio 2023, con
l'assistenza della segretaria d'udienza Dott.ssa Sara

Dima, il relatore, Cons. Giuseppe Di Benedetto, il Pubblico ministero nella persona del V.P.G. dott. Alfio Vecchio, l'avv. Paolo Bonaiuti per il convenuto.

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 17 luglio 2019, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il sig. X X, per sentirlo condannare al pagamento, in favore del Ministero della difesa, della somma complessiva di euro 381.102,03, ovvero della diversa somma risultante in corso di causa, aumentata della rivalutazione monetaria, degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo e con le spese di giudizio, per il danno erariale indiretto conseguente a un grave incidente automobilistico che causava la morte di quattro persone ed il ferimento di altre due.

In particolare la Procura regionale ha rappresentato quanto segue.

In data OMISSIS, un veicolo dell'Amministrazione della Difesa condotto dall'OMISSIS dei Carabinieri X X e con a bordo il OMISSIS dell'OMISSIS OMISSIS, mentre percorreva la via OMISSIS in direzione OMISSIS, provocava un grave incidente, nel quale perdevano la vita quattro persone (di cui due rimaste carbonizzate e un'altra quasi completamente decapitata) ed altre

due rimanevano ferite.

Dagli atti di causa emerge che il sig. X X, alla guida del veicolo militare (una Lancia Kappa) con il lampeggiante acceso senza necessità, effettuava un sorpasso prolungato ad alta velocità, oltre i limiti della legge, invadendo completamente l'altra corsia. Costringeva, in tal modo, gli altri veicoli provenienti in senso contrario a stringersi verso destra, provocando l'azione frenante e l'imbardata di un altro veicolo, una Lancia Delta guidata dalla sig.ra OMISSIS, e il conseguente violento impatto di questa autovettura con altri veicoli.

1.1 La vicenda è stata oggetto di un procedimento penale, a seguito del quale risultano emesse le seguenti decisioni.

Con sentenza n. OMISSIS del OMISSISS, depositata il OMISSIS, il Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Roma ha dichiarato il "non luogo a procedere nei confronti di X X e OMISSIS in ordine ai reati ascritti perché il fatto non costituisce reato". I due militari erano imputati per "omicidio colposo" e per l'inottemperanza "all'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza necessaria alle persone ferite".

Con ordinanza-sentenza n. OMISSIS del OMISSIS,

depositata il OMISSIS, la Corte di Appello di Roma ha disposto, in riforma della sentenza del G.U.P., "il giudizio di X X dinanzi al Tribunale di Roma in composizione monocratica affinché risponda del reato di omicidio colposo".

Con sentenza n. OMISSIS del OMISSIS, depositata il OMISSIS, la Sezione distaccata di OMISSIS del Tribunale di Roma ha condannato il sig. X, con sospensione condizionale della pena, alla reclusione di due anni, oltre al "risarcimento dei danni morali e materiali a favore delle costituite parti civili".

Con sentenza n. OMISSIS del OMISSIS, depositata l'OMISSIS, la Corte d'appello di Roma ha riformato la sentenza n. OMISSIS, dichiarando "il concorso di colpa" nella "misura del 60%" per la sig.ra OMISSIS, alla guida di un'altra autovettura e deceduta nell'incidente.

Con sentenza n. OMISSIS del OMISSIS, depositata il OMISSIS, la Corte di Cassazione ha respinto un ricorso avverso la sentenza n. OMISSIS.

1.2 La Procura contabile azionava, con atto di citazione del 4 ottobre 2005, giudizio di responsabilità nei confronti dei sigg.ri X e OMISSIS, per il danno all'immagine subito dalla pubblica amministrazione. La Sezione giurisdizionale Lazio,

con sentenza OMISSIS, n. OMISSIS assolveva i convenuti, ma, a seguito di gravame, la Seconda Sezione giurisdizionale centrale d'appello, con sentenza OMISSIS, n. OMISSIS riformava la decisione di primo grado e condannava il sig. X al pagamento di euro 10.000 e il sig. OMISSIS al pagamento, in via sussidiaria, di euro 3.000.

Più precisamente, i Giudici del gravame ritenevano applicabile, nei confronti del sig. X X, l'art. 651 c.p.p., appurando l'accertamento definitivo, in sede penale, di una sua corresponsabilità nell'incidente, nella misura del 40%. In particolare, si dava rilievo alla menzionata sentenza della Cassazione n. OMISSIS, laddove si evidenziava che, sulla base di dichiarazioni testimoniali e della stessa "relazione di servizio redatta dal ricorrente poche ore dopo l'incidente", la Corte d'appello aveva correttamente accertato che non era sostenibile la "versione difensiva" secondo la quale "lo sbandamento della Lancia Delta e l'invasione della corsia opposta da parte di questa erano avvenuti quando il X, effettuati i sorpassi" di tre autovetture, "era ormai rientrato nella propria corsia di marcia ed era lontano, sicché la Lancia K non aveva in alcun modo interferito con la condotta di guida della donna" che guidava,

peraltro a velocità superiore ai 110 Km/h, la Lancia Delta. Era invece accaduto che "il X, effettuando continui sorpassi a velocità elevata ed invadendo la corsia opposta, di pertinenza della Lancia Delta, aveva creato una tale situazione di panico da indurre la donna a percepire l'esistenza di un pericolo di urto dei mezzi, per fronteggiare il quale aveva istintivamente scartato a destra e frenato, con tutte le conseguenze che ne erano derivate".

I Giudici di appello ricostruivano quindi i fatti nel modo seguente, anche in base agli accertamenti peritali effettuati in sede penale: "Il sig. X, subito dopo aver effettuato il lungo sorpasso e incrociato la Lancia Delta guidata dalla sig.ra OMISSIS, aveva visto nello specchietto retrovisore della Lancia Kappa che guidava addirittura l'incendio di un'autovettura. Era pertanto consapevole della gravità dell'incidente che si era verificato. Era poi consapevole anche della grave imprudenza compiuta immediatamente prima dell'incidente per aver a lungo invaso a grande velocità la corsia opposta, al fine di sorpassare ben tre autovetture. Ed era verosimilmente consapevole, come sembra confermare la stessa domanda "che dobbiamo fare?" rivolta al OMISSIS OMISSIS, che l'autovettura "militare" era in qualche

modo coinvolta nell'incidente. Ammesso che non fosse possibile effettuare una sollecita inversione di marcia, il sig. X avrebbe pertanto dovuto fermare l'autovettura, non limitarsi ad avvisare il 112".

A seguito dei fatti sopra esposti gli eredi di tre deceduti nel sinistro (OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS) citavano in giudizio l'Amministrazione della Difesa e i sigg.ri X e OMISSIS. In esito al giudizio, il Tribunale ordinario di Roma, con sentenza OMISSIS, rigettava la domanda proposta nei confronti del sig. OMISSIS e accoglieva quella nei confronti del Ministero della difesa e del sig. X (condannati in solido), riconoscendo che, alla determinazione del sinistro, aveva concorso il sig. X nella misura del 40%, condannato ad anni due di reclusione per omicidio colposo dal Giudice penale. Pertanto i danni, ivi quantificati per ciascuno degli eredi, alla luce del riparto delle responsabilità tra la defunta OMISSIS e il sig. X (come detto, rispettivamente 60% e 40%), venivano decurtati e definitivamente quantificati come indicato nel dispositivo della sentenza.

In esecuzione, venivano emessi, in data 28 giugno 2016, quattro mandati di pagamento in favore degli eredi attori, per un totale complessivo di euro 381.102,03.

Tale somma erogata costituisce -ad avviso dell'organo requirente- ulteriore danno erariale, di tipo patrimoniale, da imputarsi interamente al sig. X. Al riguardo, non soltanto si osserva che la sua responsabilità amministrativa, nella vicenda di cui trattasi, risulta pacifica alla luce di quanto sopra esposto, ma si aggiunge che nella fattispecie esiste un giudicato esterno costituito dalla menzionata sentenza d'appello di questa Corte n. OMISSIS, sicché l'accertamento ivi compiuto sullo svolgimento dei fatti e sulle questioni oggetto di pronuncia preclude il riesame dei punti decisi.

Si precisa altresì che l'importo di euro 381.102,03 già tiene conto del riparto di responsabilità riconosciuto in sede civile e la conseguente limitazione del concorso di colpa del sig. X nella misura del 40%. La Procura ha, tuttavia, rappresentato di non opporsi all'esercizio del potere riduttivo, considerate le circostanze in cui si è verificato l'evento dannoso.

Quanto al sig. OMISSIS, questi è deceduto il OMISSIS sicché, alla luce della natura della responsabilità acclarata nel precedente giudizio, non sussistono i presupposti per un'azione di questa Procura nei confronti degli eredi del medesimo.

Invitato ai sensi dell'art. 67 codice di giustizia contabile, il sig. X ha fatto pervenire deduzioni scritte ed è stato anche sentito personalmente. Le argomentazioni addotte non sono state però reputate dal Requirente idonee a far venir meno la sua personale responsabilità.

2. Il convenuto X X si è costituito in giudizio con il patrocinio dell'Avv. Paolo Bonaiuti che con memoria ha dedotto:

- in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, evidenziando che nel giudizio civile "allo stato, è stata emessa la sola sentenza di primo grado con la quale è stato dichiarato X X ha concorso alla determinazione del sinistro nella misura del 40%, con condanna dello stesso e del Ministero della Difesa in solido alla corresponsione della somma totale di € 381.102,03". Detta decisione è stata appellata, da uno dei percettori di parte della somma sopra esposta, ovvero della somma di € 331.38,17, per cui il relativo pagamento è stato sottoposto a riserva di ripetizione all'esito del giudizio di appello, nonché, in via incidentale, dal X e, come detto, è ancora sub judice;

- la nullità della citazione perché non sarebbe comprensibile dal tenore e dal contenuto dell'atto di citazione a che titolo, sotto il profilo psicologico, il X sarebbe responsabile per del "danno ulteriore". L'automatismo cui affida l'intera domanda la Procura, omette di considerare ed esternare in che forma, dal punto di vista soggettivo, sarebbe responsabile il convenuto;
- la mancata prova del danno, in quanto nel caso di danno indiretto - come quello oggetto del giudizio- quando la sentenza che riconosce il diritto risarcitorio del terzo non è ancora neanche passata in giudicato, il danno non presenterebbe i requisiti della certezza e dell'attualità,
- che il giudizio contabile va sospeso in pendenza del processo civile e in attesa dell'esito del giudizio civile medesimo, sul presupposto che i fatti contestati dal Procuratore regionale coincidono con la con la causa di risarcimento danni attivata in sede civile;
- nel merito, l'assenza di colpa del convenuto, al quale non è neanche mai stata contestata alcuna violazione del codice della strada, avendo

operato un sorpasso su strada la cui segnaletica orizzontale -linea di mezzzeria discontinua o tratteggiata- lo autorizzava, con la massima cautela e prudenza e dopo essersi accertato che nell'altro senso non provenisse alcun veicolo. Sarebbe evincibile anche il concorso del OMISSIS OMISSIS nella causazione del sinistro stradale, in quanto il OMISSIS utilizzava il servizio di guida prestato dal X ed era pertanto legittimato a indicare al conducente dell'autovettura non solo gli spostamenti, ma anche la loro modalità, con urgenza, senza fretta etc., ben potendo in concreto influire e di fatto influiva sulle modalità di guida dell'autovettura al suo servizio, o meglio ancora le determinava, anche in relazione all'uso del lampeggiante;

- che vi è stata una multipla interruzione del nesso causale tra il comportamento del convenuto e l'evento,

concludendo in conformità e, in via subordinata, con la richiesta di rideterminare la somma complessiva in funzione della responsabilità processuale e sostanziale degli altri soggetti coinvolti nel fatto (OMISSIS OMISSIS) e nella vicenda processuale

(ministero della Difesa) e non citati nel presente giudizio, e di applicare nella misura massima il potere riduttivo.

3. Con provvedimento del Presidente della Sezione Giurisdizionale per il Lazio del 24 febbraio 2021, è stato disposto il rinvio dell'udienza di discussione per il giudizio n. 77040, a data da destinarsi, "con onere a carico della parte più diligente di riassumere il predetto giudizio all'esito della definizione del suddetto giudizio civile."

4. Con atto di riassunzione del 14.09.2022 la Procura regionale, preso atto della sentenza n. OMISSIS, depositata il OMISSIS, della Corte civile di Appello di Roma -con la quale si è così disposto "Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale... ", trovando così conferma la statuizione della sentenza di primo grado (Tribunale ordinario di Roma, sentenza OMISSIS, richiamata nell'atto di citazione)- ha chiesto la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio n. G77040 del registro di segreteria della Sezione Giurisdizionale per il Lazio, nei confronti di X X.

5. All'udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche la causa è stata trattenuta in decisione e decisa come da

dispositivo riportato in calce.

DIRITTO

1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione formulata dalla difesa del convenuto di difetto di giurisdizione della Corte dei conti, rientrando la domanda attrice nell'alveo delle competenze giurisdizionali del giudice adito. L'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto, infatti, non può essere confusa con un'azione civilistica di rivalsa, né sotto il profilo sostanziale né sotto quello processuale. Diverso è il titolo della responsabilità, diversi sono il giudice ed il rito. L'accertamento di responsabilità amministrativa che si svolge innanzi alla Corte dei conti è nuovo ed autonomo rispetto al giudizio civile di risarcimento danni che si è svolto tra il cittadino e l'amministrazione, nel senso che l'esito di quel giudizio civile concluso non è in grado di preconstituire l'esito del giudizio di responsabilità amministrativa. Eventuali concreti risarcimenti conseguiti da sentenze civili potranno avere effetti solo in sede di esecuzione di una condanna definitiva in sede contabile.

2. In via preliminare di merito, non meritevole di accoglimento si appalesa la richiesta di sospensione

del giudizio.

Al riguardo va evidenziato come, ai sensi dell'art. 106 c.g.c., la sospensione del giudizio di responsabilità amministrativo-contabile può essere disposta soltanto quando un altro giudice debba previamente accertare, con efficacia di giudicato, fatti logicamente pregiudiziali per la definizione del processo di responsabilità amministrativa.

La norma codicistica non pone, quindi, in discussione il generale principio di autonomia e di separatezza che connota il giudizio contabile rispetto a quello incardinato presso altri plessi giurisdizionali, principio, peraltro, ribadito dalla costante giurisprudenza delle Sezioni riunite in considerazione dell'unicità del bene della vita rappresentato dall'integrità patrimoniale pubblica e presidiato, in via esclusiva, dalla giurisdizione della Corte dei conti (Sez. riun., ord. n. 2/2018, idem, ord. n. 11/2018).

Ciò posto in diritto, in fatto va rilevato che il convenuto nel proporre istanza di sospensione, non ha, tuttavia, prospettato l'esistenza di alcun elemento idoneo a svolgere il ruolo di antecedente logico-giuridico rispetto al thema decidendum oggetto del giudizio contabile, non potendo

considerarsi tale, la non ancora raggiunta definitività della pronuncia civile riguardo al danno accertato e liquidato in via provvisoria alle parti civili.

3. Quanto al difetto di attualità e certezza del danno pure prospettato dalla difesa del convenuto, va evidenziato che anche per le fattispecie di danno indiretto, la certezza e l'attualità dello stesso implicano l'esborso di danaro pubblico, cosicché da quel momento è possibile prospettare la giuridica esistenza del diritto risarcitorio azionabile in sede di responsabilità amministrativa. Tale orientamento appare confermato dalla sentenza n. 14/2011/QM, con la quale le Sezioni riunite, ricomponendo la demarcazione creatasi a livello giurisprudenziale, si sono definitivamente espresse nel senso che l'esordio della prescrizione non avrebbe potuto prescindere dal decremento patrimoniale anche per le ipotesi di danno indiretto, essendo in quel momento che lo stesso avrebbe potuto ritenersi certo e attuale.

Occorre, peraltro, osservare che la pendenza di un giudizio di appello reputata -erroneamente- dalla difesa del convenuto come ostativa alla sussistenza di certezza e di attualità del danno è terminata con

la sentenza n. OMISSIS, depositata il OMISSIS, della Corte civile di Appello di Roma che ha confermato le statuizioni della sentenza di primo grado n. OMISSIS del OMISSIS del Tribunale ordinario di Roma, richiamata nell'atto di citazione.

4. Pari negativo apprezzamento va espresso per l'eccezione di nullità della citazione formulata sull'assunto della omessa indicazione dell'elemento soggettivo.

Giova premettere, che la nullità dell'atto di citazione trova disciplina nell'art. 86 del c.g.c che:

- al comma 3 prevede "La citazione è nulla se è omessa o risulta assolutamente incerta l'identificazione del convenuto ai sensi della lettera b) del comma 2 o la sottoscrizione del pubblico ministero";

- al comma 6, stabilisce "La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal comma 2, lettera c), ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al comma 2, lettera e)".

La disciplina posta per la nullità dell'atto di citazione è, pertanto, nel senso di limitare le conseguenze distruttive dei vizi, ai casi in cui ciò

sia imposto da reali esigenze di rispetto del contraddittorio; la linea seguita dal legislatore è quella per cui il processo deve mirare alla decisione di merito sulla domanda, e l'absolutio ab instantia deve costituire un evento eccezionale, legittimo solo quando inevitabile.

Ciò posto in diritto, in fatto si rileva che l'atto di citazione ha esposto i fatti e la qualità nella quale sono stati compiuti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.

In particolare, per quanto concerne l'elemento soggettivo connotante da condotta del convenuto, si rileva che lo stesso pur se non espressamente menzionato risulta sufficientemente delineato -in termini di colpa grave- dall'organo requirente nell'atto introduttivo.

5. Va disattesa anche l'argomentazione difensiva fondata su una asserita multipla interruzione del nesso causale, che non è ravvisabile e non è stata ravvisata dalle statuizioni giudiziali rese sia in sede penale che civile.

6. Nel merito la domanda risarcitoria formulata dall'organo requirente va accolta nell'an sussistendo tutti i presupposti del danno erariale

indiretto, non essendo dubitabile -alla luce delle statuizioni giudiziali adottate in sede penale e contabile, prodotte agli atti di causa- il nocumento patrimoniale subito dall'Amministrazione di appartenenza del X e la riconducibilità dello stesso ad una condotta gravemente colposa del militare.

Si ritiene, invece, che il quantum del danno erariale da imputare al convenuto vada rideterminato per tener conto del contributo di altro soggetto e, segnatamente del OMISSIS OMISSIS nella causazione del danno erariale.

In tal senso si richiamano le condivisibili osservazioni della sentenza n. OMISSIS della II Sezione di Appello della Corte dei conti resa in relazione alla domanda risarcitoria per danno all'immagine, secondo cui *"Sembra peraltro doversi ritenere che anche il sig. OMISSIS abbia concorso in qualche modo a causare l'incidente. In effetti, il OMISSIS OMISSIS utilizzava il servizio di guida prestato dal X ed era pertanto legittimato a indicare al conducente dell'autovettura non solo gli spostamenti necessari, ma anche le loro modalità (con urgenza, senza fretta etc.). Inoltre, il grado rivestito lo poneva in una chiara posizione di supremazia nei confronti del conducente. E le stesse*

dichiarazioni di altri autisti, secondo le quali il OMISSIS OMISSIS aveva sovente in precedenza chiesto una guida corretta e prudente, dimostrano che in concreto il OMISSIS poteva influire e di fatto influiva sulle modalità di guida dell'autovettura al suo servizio.

Orbene, nella fattispecie risulta provato un uso del lampeggiante del tutto ingiustificato, evidentemente richiesto o almeno consentito dal OMISSIS OMISSIS, che conferma, ad avviso del Collegio, la sua consapevolezza di una condotta di guida da parte del X ingiustificatamente veloce e pericolosa".

Ciò posto, si ritiene che il danno erariale (pari a euro 381.102,03) da imputare al convenuto X debba essere decurtato del 60% in ragione del contributo causale di altro soggetto, con conseguente rideterminazione dello stesso in euro 152.440,81.

7. Il Collegio ritiene, altresì, che vada accolta l'istanza di esercizio del potere riduttivo, considerato che non risultano precedenti di servizio negativi sul piano della professionalità impiegata nell'esercizio delle sue mansioni e l'entità della retribuzione percepita, con conseguente ulteriore riduzione -equitativamente valutata- del 50% del danno da risarcire da euro 152.440,81 ad euro

76.220,40.

8. Alla somma da porre a carico del convenuto, come sopra determinata, comprensiva di rivalutazione monetaria, vanno aggiunti gli interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo.

9. Quanto alle modalità di riscossione della predetta somma, la Sezione rammenta che la stessa va recuperata dall'amministrazione creditrice, e cioè, dal Ministero della Difesa, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124" (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L).

10. Alla soccombenza e alla conseguente condanna del convenuto segue l'obbligo, per la stesso, del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **77040** del registro di segreteria promosso dalla Procura regionale per il Lazio, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie parzialmente la domanda attrice, e per l'effetto, condanna X X al pagamento in favore del Ministero della Difesa di euro 76.220,40 (settantamiladuecentoventi/40), comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

Le somme di cui sopra vanno recuperate dall'amministrazione creditrice, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124" (in G.U. n. 209 del 7

settembre 2016 - S.O. n. 41/L).

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati riportati sulla sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Manda alla segreteria della Sezione per i successivi adempimenti

Così deciso nella camera di consiglio dell'11 luglio 2023.

L'Estensore

Il Presidente

Giuseppe Di Benedetto

Antonio Ciaramella

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 13 novembre 2023

Il Dirigente

Luciana Troccoli

f.to digitalmente

**CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETARIA**

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 269,93 (Duecentosessantanove/93).

Il dirigente
Dott.ssa Luciana Troccoli
F.to digitalmente